

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 19

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASTELLUCCI

Presentata il 5 giugno 1968

Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tragica vicenda dei numerosi parlamentari che, in seguito al feroce assassinio dell'onorevole Matteotti, assunsero un deciso atteggiamento di protesta dal quale derivò loro la privazione del mandato parlamentare, non si può dire che sia interamente conclusa.

A ciascuno di voi sono note le profonde sofferenze e i gravi disagi cui i deputati facenti parte del cosiddetto « Aventino » politico organizzato in segno di protesta contro le violenze del fascismo, furono costantemente sottoposti dalla persecuzione fascista.

Solo la liberazione ha restituito loro una serena esistenza e, riattivando la vita democratica, ha consentito a molti di essi di riassumere l'antico impegno politico e di pervenire talora alle più prestigiose cariche pubbliche.

Tuttavia il nuovo clima democratico e la restaurata legalità, se ha comportato il generale riconoscimento del grande merito politico di ognuno dei parlamentari aventiniani, non ha significato per tutti la fine delle sofferenze e dei disagi, per causa soprattutto della difficoltà di un reinserimento e di una adeguata ripresa di attività: talora la stessa fibra fisica dei perseguitati ne risultò debilitata e con essa rimasero pregiudicate le energie necessarie per proseguire nella azione di impegno pubblico.

Per qualcuno dei benemeriti deputati aventiniani tuttora superstiti le stesse condizioni materiali di esistenza risultano attualmente piuttosto problematiche e talora di notevole disagio. Per costoro la riconoscenza nazionale e l'apprezzamento per quel lontano ma eroico atteggiamento non può non tradursi in una concreta manifestazione di soccorso e di doverosa gratitudine.

A tal fine mi permetto proporre alla vostra sensibilità per i valori di legalità democratica che ispirarono la condotta di quei nostri colleghi, di assumere un opportuno provvedimento che sia tangibile dimostrazione della nostra riconoscenza del loro sacrificio e della loro attuale necessità.

Il numero davvero esiguo degli aventiniani superstiti rientranti nel beneficio proposto (sembra che non siano più di dieci e il più giovane di essi, l'onorevole avvocato Alfredo Morea, ha settant'anni!) non porrà gravi problemi di copertura finanziaria, ma se anche così fosse l'Italia democratica non può sottrarsi ad un dovere di fondamentale riconoscenza per coloro che avviarono quel movimento di resistenza sui cui sviluppi è fondato il nostro attuale assetto istituzionale.

Per la copertura dell'onere finanziario, valutato in lire dieci milioni per l'anno finanziario 1968, così tenue ma di altissimo valore morale, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla

legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Onorevoli Colleghi, il provvedimento che mi onoro sottoporre alla vostra considerazione venne approvato dalla I Commissione per-

manente (Affari costituzionali) nella seduta del 7 marzo scorso, mentre non riportò l'approvazione del Senato, cui fu trasmesso l'8 marzo stesso, per mancanza di tempo, essendo sopravvenuta, due giorni dopo, la fine della legislatura. Confido perciò che la Camera voglia rinnovare, con la stessa avvertita premura, il proprio consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII Legislatura che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1966 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1968, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.